

*Gioco d'azzardo:  
alla ricerca di possibili integrazioni tra  
servizio pubblico, privato sociale e territorio*



**Illegalità e gioco d'azzardo**

Arezzo, 11 maggio 2007

del 15 APR 2003

**IL SECOLO XIX**

estratto da Pag. 20

**Il primo censimento delle macchinette "mangiasoldi" in Liguria effettuato dalla Finanza**  
**Centomila videopoker**  
L'allarme: «Sempre più bassa l'età dei giocatori»



del 05 GIU 2001

**LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO**

estratto da Pag. BA4

**Chiesto il giudizio per evasione fiscale per Massimo Perrone**

**Mafia & videopoker**

*Si è chiuso il primo filone dell'inchiesta*

del 06 AGO 2002

**IL SECOLO XIX**

estratto da Pag. 20

**Dopo il blitz della Finanza il questore usa la mano pesante contro chi ha favorito il gioco d'azzardo**

**Videopoker, chiusi 55 bar**

*E prosegue l'inchiesta penale della magistratura*

del 14 SET 2000

**Il Messaggero**

estratto da Pag. 38

**Un'indagine racconta i fondatori di "macchinette mangiasoldi": "quattro mesi di lavoro in Tribunale, 160 i titoli di reato denunciati al giudice"**

**Videopoker, l'imbroglio è servito**

*Una schiava del software truccata e per i giocatori nessuna speranza di vincere*

del 11 MAR 2002

**LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO**

estratto da Pag. 24

**Blitz degli uomini della Guardia di Finanza dopo la segnalazione al 117**

**Maledetti videopoker**

*Altre sette macchinette sequestrate a Bisceglie*

**ACQUILA** I figli dilapidano tutto e i genitori fanno sequestrare le macchinette mangiasoldi

## Mamme contro i videopoker

I finanziieri infliggono un colpo alle bische illegali, ritrovo di teen-ager



## LA NAZIONE

■ **FLACKET NEL SIRACUSANO**

## Videopoker truccati Raffica di arresti

■ **LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO**

**MILANO** / Arrestato pensionato

## Trasportava droga perché rovinato dal videopoker

## la Repubblica

■ **IL CASO**

## *I videopoker, un big business che deve avere nuove regole*

Il giro, spesso nelle mani delle cosche, è di almeno dieci miliardi l'anno, quasi tutti esentasse. Il grande impegno della Finanza

## IL TEMPO

Giocatori di videopoker  
denunciati dalle mogli esasperate

blicità

1/3/2007

PIU'CERCATI

## Perde a videopoker e si suicida

*Trapani, indagine porta a 34 denunce*

Dopo aver perso parecchi soldi al gioco d'azzardo si è suicidato: è quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Marsala per contrastare il fenomeno dei videopoker illegali che hanno portato alla denuncia per gioco d'azzardo e truffa 34 gestori di sale giochi. Inoltre sono stati sequestrati un internet-point con sala scommesse e 27 macchinette video-poker, in alcune delle quali era nascosta cocaina.

Dell'uomo che, alcuni giorni fa, ha deciso di togliersi la vita i carabinieri non hanno rivelato l'identità, limitandosi a dire che la causa del suicidio è stata riferita dal figlio. All'indagine dei carabinieri ha collaborato anche il criminologo Vincenzo Savatteri, direttore dell'Osservatorio del gioco d'azzardo patologico dell'Ausl 9 di Trapani. Savatteri ha dichiarato che "i casi patologici di compulsione da gioco d'azzardo accertati in provincia di Trapani rappresentano almeno il 15 per cento della popolazione, tra cui molti adolescenti". Secondo il dirigente dell'Ausl, inoltre, "il giocatore di videopoker sviluppa, in alcuni casi, un'aggressività che è simile a quella derivante dall'uso di cocaina, mentre la sospensione del gioco determina una vera e propria sindrome di astinenza, con depressione e sintomi che possono portare al suicidio".



### GLI ALTRI ARTICOLI

**Uccide nonna poi gioca a videopoker**

**Gioca a videopoker, moglie chiama Cc**

### VAI A:

[Cronaca Homepage](#)

### IN PRIMO PIANO

**Caravaggio, confessa il killer della commessa: "Volevo solo rapinarla"**

**Padova, 84enne scippata muore stroncata da infarto: il ladro fugge a mani vuote**

**Coppola in crisi di claustrofobia a Regina Coeli**

**Torino, ronde di cittadini contro Tossic Park**

**Ilascose impotenza, moglie risarcita**

[Prima Pagina](#)

[Cronaca](#)

[Politica](#)

[Mondo](#)

[TGFN](#)

[Sport](#)

[Spettacolo](#)

[Televisione](#)

[Gossip](#)

[TgMagazine](#)

[TgTech](#)

[Auto & Moto](#)

[Libri](#)

[Sociale](#)

[Viaggi](#)

[Photogallery](#)

[Grafiche](#)

[MULTIMEDIA](#)

[TG WEB](#)

[I nostri video](#)

[SMS TGCOR](#)

[MMS TGCOR](#)

[RSS TGCOR](#)

[il tuo Tgcom](#)

[R101](#)

[SPECIALI](#)

[2006: le notizie](#)

Speciale Salone del Mobile 2007

# CORRIERE DELLA SERA CRONACHE

Login Registrati

BSS Home / Cronache Cerca

nel sito  nel web con Google

Corriere E-dicola  
Corriere Mobile

- TrovoLavoro
- TrovoAuto
- TrovoCasa
- TrovoViaggi
- Annunci

## NEWS

- Cronache
- Politica
- Esteri
- Economia e finanza
- Spettacoli e cultura
- Sport
- Scienze e tecnologie
- Vivimilano
- Italian Life
- 中文版本

## OPINIONI

- Editoriali e commenti
- Forum / Italiani
- Lettere al Corriere

## MULTIMEDIA

Un 39enne di Salò è stato denunciato per simulazione di reato

### Perde al videopoker e inventa finta rapina

**L'uomo per giustificare di aver dilapidato l'intera busta paga ha raccontato di essere stato rapinato da quattro extracomunitari**

**LONATO (BRESCIA)** - Gli è andato a male anche l'ultimo bluff. Prima perde tutti i suoi soldi al videopoker, poi finge di essere stato rapinato da extracomunitari e così un trentanovenne di Salò è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per simulazione di reato di rapina aggravata e procurato allarme. L'uomo aveva denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato da quattro persone con accento straniero. È invece risultato che aveva perso la busta paga, ritirata poche ore prima, giocando ai videopoker.

**BUSTA PAGA** - Il trentanovenne che lavora in una azienda siderurgica di Lonato dopo aver ricevuto la busta paga è entrato in vari locali dove ha giocato e perso. Di fronte alla necessità di dover spiegare alla famiglia di aver dilapidato l'intero stipendio ha pensato bene di inventarsi una rapina mai avvenuta.

**RACCONTO FASULLO** - In serata si è quindi presentato ai carabinieri della stazione di Lonato denunciando di essere stato rapinato da quattro individui, probabilmente dell'est europeo, che lo avevano minacciato con un grosso coltello. I banditi, secondo la denuncia sporta ai carabinieri, erano poi fuggiti su una "Golf" di colore nero. Ma gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di rilevare diverse anomalie nel racconto fornito dal trentanovenne e, in particolare di scoprire che era rimasto per buona parte

**STRUMENTI**

- VERSIONE STAMPABILE
- I PIU' LETTI
- INVIA QUESTO ARTICOLO

**CORRIERE MOBILE**


NOTIZIE SEMPRE CON TE

Iscriviti SUBITO

**La 1ª settimana è GRATIS!**

TIM  Tuo Numero

Servizio in abbonamento



[Torna all'articolo](#)

## Le mani della 'ndrangheta sui videopoker

ANSA -



**CORIGLIANO CALABRO (COSENZA)** - La 'ndrangheta aveva il controllo del noleggino di videopoker nella zona dell'Alto Jonio cosentino. Le apparecchiature, che venivano truccate per ridurre notevolmente le possibilità di vincita, erano imposte dalla criminalità ai titolari degli esercizi commerciali, che accettandone l'installazione evitavano di subire ritorsioni e danneggiamenti.

E' quanto è emerso da un'operazione coordinata dalla Procura antimafia di Catanzaro ed eseguita la scorsa notte dai Comandi provinciali di Cosenza della Guardia di finanza e dei carabinieri. A capo dell'organizzazione ci sarebbe stato Giovanni Guidi, presunto affiliato alla cosca Carelli, gruppo criminale che ha da molti anni il controllo delle attività illecite nella zona dell'Alto Jonio cosentino.

Nei confronti di Guidi il gip distrettuale di Catanzaro, Antonio Battaglia, ha emesso, su richiesta del sostituto procuratore della Dda Vincenzo Luberto, titolare dell'inchiesta, un'ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso. Il provvedimento non è stato eseguito perché Guidi è irreperibile da tempo. Il gip, sempre su richiesta di Luberto, ha anche disposto il sequestro dei videopoker truccati che erano stati imposti dalla cosca Carelli ai titolari degli esercizi commerciali. **CENTO APPARECCHI SEQUESTRATI** - Sono oltre cento i videopoker truccati sequestrati dai carabinieri e dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione. Secondo quanto è emerso, i videopoker venivano sottoposti a due tipi di manomissioni: permettevano elevate vincite in denaro, possibilità vietata dalla normativa vigente, ed in più, attraverso un sofisticato sistema di controllo

# Amministrazione Autonoma monopoli di Stato

L'A.A.M.S. è il **garante della legalità e della sicurezza** in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento in quanto assicura la trasparenza del gioco mediante la **verifica di conformità alle prescrizioni normative degli apparecchi e delle loro modalità di funzionamento.**



**Fissare le regole e farle rispettare**, significa educare al gioco valorizzandone la **funzione di aggregazione sociale**, di momento di creatività e di comunicazione tra gli individui.



Gli apparecchi denominati **new slot** sono gli unici che restituiscono vincite in denaro autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.



# Normativa



La legge 27.12.2002, n. 289 (**legge finanziaria 2003**), all'articolo 22, commi da 1 a 7, ha introdotto nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, relativamente:

1. alla disciplina tributaria (D.P.R. 26.10.1972, n. 640)
2. alle procedure di rilascio dei nulla osta (legge 23.12.2000, n. 388)
3. alla normativa di pubblica sicurezza (art. 110 T.U.L.P.S.)

disposizioni successivamente aggiornate fino alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (**legge finanziaria 2006**).


L'intervento nasce dall'esigenza di disciplinare una realtà in espansione avviando sia una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti (c.d. videopoker) sia il recupero della connessa evasione fiscale.

## Quali compiti per la Guardia di Finanza?



**L'attività della Guardia di Finanza nella  
prevenzione e repressione del fenomeno dei  
“videopoker”**

**FUNZIONI DI  
POLIZIA  
GIUDIZIARIA**



**FUNZIONI DI  
PUBBLICA  
SICUREZZA**

**FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO  
FINANZIARIA**

# L'attività della Guardia di Finanza



Il fenomeno dei “videopoker” interessa  
l'attività della Guardia di Finanza sotto 3 profili

**1. Profilo tributario** (per le specifiche ed esclusive attribuzioni di **polizia tributaria** di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e di **polizia economico e finanziaria** di cui al Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68) in riferimento all'Imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni.

**Tutela interessi erariali** connessi ai giochi, concorsi pronostici e scommesse: viene svolta specifica attività per la prevenzione, individuazione e contrasto degli illeciti di natura amministrativa.

# L'attività della Guardia di Finanza



2. **Profilo di polizia giudiziaria** (per le qualifiche di Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riconosciute dal codice di procedura penale) in riferimento ai reati di cui all'articolo 718 c.p.

*“Esercizio di giochi d'azzardo”* (quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria). Pena prevista: arresto da 3 mesi ad un anno ed ammenda non inferiore ad € 206.

Sono previste delle aggravanti qualora il fatto sia commesso in un pubblico servizio e se tra coloro che partecipano al gioco vi sono minori degli anni 18.

**Cosa s'intende per videopoker?**

# Nozione giuridica di videopoker

Art. 110, comma 5, T.U.L.P.S.:

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il **gioco d'azzardo** quelli che hanno insita la scommessa o che consentono **vincite puramente aleatorie** di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di **valore superiore a 100 euro**.



3. Profilo leggi di **pubblica sicurezza**, connesso al secondo per gli illeciti penali, relativo alle violazioni di natura amministrativa previste per il **“ciclo completo”**: dalla produzione o importazione fino alla messa in esercizio.



**Art. 86 T.U.L.P.S.** Non possono esercitarsi, senza licenza sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di **produzione** o di **importazione**;
- b) per l'attività di **distribuzione** e di **gestione**, anche indiretta;
- c) per l'**installazione** in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

## Sanzioni amministrative previste dall'art. 110, nono comma



1. da 1.000 a 6.000 per ciascun apparecchio per **chiunque produca od importi**, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni **non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7** e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi;
2. da 500 a 3.000 per ciascun apparecchio per **chiunque produca od importi**, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 **sprovvisi dei titoli autorizzatori** previsti dalle disposizioni vigenti;

## Sanzioni amministrative previste dall'art. 110, nono comma

3. da 1.000 a 6.000 per ciascun apparecchio per chiunque **distribuisca od installi o consenta l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico** od in circoli ed associazioni di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi;
4. da 1.000 a 6.000 per ciascun apparecchio per chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, **corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;**



## Sanzioni amministrative previste dall'art. 110, nono comma



5. da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio per chiunque, sul territorio nazionale, **distribuisca od installi o comunque consenta l'uso** in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti;

Nei casi di accertamento di una delle violazioni sopra indicate è **preclusa all'A.A.M.S. la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori** concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni.

## Sanzioni amministrative previste dall'art. 110



L'ulteriore violazione prevista dal nono comma è quella alla mancata apposizione dei titoli autorizzatori su ogni apparecchio: si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. Il gestore che invece ne consenta l'uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

Nell'ottica di incidere sull'attività intesa come fonte di reddito, a titolo di deterrenza, strumenti importanti nella lotta all'illegalità di settore sono:

## Sanzioni amministrative previste dall'art. 110



1. la **confisca** e **distruzione** degli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i previsti titoli autorizzatori ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (art. 110, comma 9bis).
2. **sospensione** delle licenze o delle autorizzazioni per un **periodo da uno a trenta giorni** e, in caso di **reiterazione** delle violazioni sono **revocate** dal sindaco competente con ordinanza motivata. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (art. 110, comma 10).

## Sanzioni amministrative previste dall'art. 110



3. Oltre ai casi di tumulti o gravi disordini, o perché il luogo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (previsti dall'art. 100) il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, **sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni**, informandone l'autorità competente al rilascio.

## Tipologie di apparecchi o congegni



I commi sei e sette dell'art. 110 del T.U.L.P.S. individuano quali sono gli apparecchi idonei per il gioco lecito.

L'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e il decreto delle regole tecniche del 4 dicembre 2003 individuano la categoria degli **apparecchi con vincita in denaro**, noti come **new slot** specificandone le caratteristiche come segue:

1. gli elementi di abilità o di intrattenimento sono preponderanti rispetto all'aleatorietà;
2. la **durata minima** di una partita è di 4 secondi;
3. l'attivazione solo con **moneta del valore massimo di 1 euro**;

## Tipologie di apparecchi o congegni

4. la distribuzione di vincite in denaro, di valore **non superiore a 100 euro**, avviene dopo la conclusione della partita ed esclusivamente in monete;
5. le vincite, calcolate dall'apparecchio su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non deve essere inferiore al 75% delle somme giocate;
6. l'uso di tali apparecchi è **vietato ai minori di 18 anni**;
7. gli apparecchi **non possono riprodurre il gioco del poker** o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
8. obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.



## Tipologie di apparecchi o congegni



L'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e il Decreto Direttoriale. 8 novembre 2005 n. 133/UDG individuano **due categorie di apparecchi senza vincita in denaro**, specificandone le caratteristiche.

Gli apparecchi di cui al **comma 7, lettera a)**, ad esempio le gru, le pesche verticali o orizzontali di abilità, ecc, si caratterizzano per:

1. il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l'abilità del giocatore;
2. l'interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati sull'alea;

# Tipologie di apparecchi o congegni



3. l'assenza di monitor;
4. l'erogazione del premio consistente in **piccola oggettistica** (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell'apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, **con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie (ad esempio buoni consumazione)**;
5. l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;

# Tipologie di apparecchi o congegni



Gli apparecchi di cui al **comma 7, lettera b)** sono stati **vietati in quanto consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita**. In assenza della **conversione tecnicamente irreversibile** in una delle categorie per il gioco lecito di cui al sesto comma o al settimo, lett. a) e c), essi sono stati considerati illeciti e quindi dovevano essere rimossi. Tale lettera b) è stata abrogata dall'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311

Gli apparecchi di cui al **comma 7, lettera c)** generalmente noti come **videogiochi** si caratterizzano, invece, per:

1. l'assenza di qualsiasi vincita;
2. la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita;

## Tipologie di apparecchi o congegni



3. l'interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e l'assenza di qualsiasi componente aleatoria;
4. il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Tutti gli apparecchi di cui al comma 7 devono essere dotati di dispositivi che ne **garantiscano la immodificabilità** delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e distribuzione dei premi, **fino alla completa disattivazione nei casi di manomissione o di tentativo di accesso alla memoria**, così come stabilito dal Decreto direttoriale 8 novembre 2005.



Gli apparecchi di cui all'art. 110 possono essere installati in tutti gli esercizi soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., quali:

1. bar e caffè oltre che ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione, rispettivamente, di bevande e di pasti;
2. stabilimenti balneari,
3. sale pubbliche da gioco, c.d. "sale giochi", ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;



4. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
5. alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
7. agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..

## D.P.R. 26.10.1972, n. 640 Imposta sugli intrattenimenti



Articolo 14-bis. (Apparecchi da divertimento e intrattenimento) come sostituito dall'art. 22 legge 289/2002 e modificato dall'art. 39 del D.l. n. 269/2003.

Per gli apparecchi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., il pagamento delle imposte, determinate sulla base **dell'imponibile medio forfetario annuo**, è effettuato in unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo.

A decorrere dal 1 gennaio 2004, tali disposizioni si applicano solo agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7 in quanto per quelli di cui al comma 6 l'imponibile viene determinato grazie alla **rete telematica** che collega gli apparecchi di gioco al sistema di elaborazione del concessionario e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

# Determinazione imponibile



Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica, i cui concessionari dovevano essere individuati entro il 30 giugno 2004, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stato stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.

Ai sensi del Decreto Direttoriale 46/CGV del 18.01.2007 per l'anno 2007, le categorie di appartenenza e i relativi imponibili forfetari per l'assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti sono quelli determinati dal Decreto Direttoriale 28 gennaio 2005

# Determinazione imponibile



8-3-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Serie ge*

## CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETTARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologia	Imponibile forfettario
AM1	Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.500,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone	€ 500,00
	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a	

# Determinazione imponibile



Ai sensi del Decreto Direttoriale del 12/04/2007 la base imponibile del prelievo erariale unico (PREU), dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui al sesto comma dell'art. 110, è **costituita, per ciascun apparecchio di gioco, dalle somme giocate**. Esso è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU, relativi a ciascun periodo contabile utilizzando il **contatore estratto dagli apparecchi**, a cura e responsabilità del concessionario stesso, l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile (ai sensi del citato decreto, l'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari).

## Art. 38 della legge 388/2000: il nulla osta

Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, presentano all'A.A.M.S. un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno per la **verifica tecnica della loro conformità** e della dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria.

La verifica vale altresì a constatare che la **manomissione** dei dispositivi, dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta **automaticamente segnalata**.

## Art. 38 della legge 388/2000: il nulla osta



L'A.A.M.S. rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori nonché ai loro gestori (nulla osta per la messa in esercizio).

Con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un numero progressivo, i produttori e gli importatori **autocertificano che la conformità al modello per il quale è stata superata la verifica tecnica.**

I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio oggetto della richiesta di nulla osta, della **scheda esplicativa** e consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa che devono essere consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, **in occasione di ogni loro ulteriore cessione.**

## Art. 38 della legge 388/2000: il nulla osta



I gestori degli apparecchi e dei congegni prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

Ai fini del rilascio dei nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del T.U.L.P.S.

Per gli apparecchi di cui all'art. 110, sesto comma, la richiesta del nulla osta per la messa in esercizio - dal 26 luglio 2004 - deve essere fatta esclusivamente dai concessionari per la rete telematica, così come stabilito dal Decreto Direttoriale n. 1015 del 1° luglio 2004.

# Numero massimo di apparecchi e congegni installabili



Il Decreto Direttoriale del 27/10/2003 e del 18.01.2007 individuano il numero massimo di apparecchi e congegni installabili in relazione alla tipologia dell'apparecchio, del locale in cui viene installato ed anche della superficie del locale stesso.

# I controlli



Ai sensi dell'art. 38, gli ufficiali e gli agenti di P.S. e di P.T. effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando che:

1. per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta;
2. che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa.

In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.



La normativa appena richiamata deve poi coniugarsi con le previsioni contenute alla legge 689/1981 e, in particolare, al primo comma dell'art. 13 in forza del quale:

*“gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.*

# La Guardia di Finanza



L'attività della **Guardia di Finanza** prende il via anche da segnalazioni al **servizio di pubblica utilità 117** in cui cittadini riferiscono di aver perso grosse cifre alle “macchinette certificate”, regolarmente collegate, per via telematica, al circuito dell'‘A.A.M.S.

I videopoker vengono sottoposti a due tipi di **manomissioni** per:

1. consentire elevate vincite in denaro, possibilità vietata dalla normativa vigente;
2. diminuire la combinazione di probabilità di vittoria.

Il sesto comma dell'art. 110 prevede infatti che le vincite non devono essere superiori a 100 euro e che, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate).

Il Blitz della Fiamme Gialle

# Illegale la metà dei videopoker

*La Finanza ha sequestrato 100 "slot machine" e denunciato gli esercenti dei bar*

■ Più di 100 videopoker truccati dai loro gestori e sequestrati dalla Guardia di Finanza. È il risultato di un'operazione condotta dal Comando provinciale diretto dal colonnello Giuseppe Zafarana.

Un blitz in seguito al quale molti esercenti di bar, sale giochi e circoli ricreativi romani sono stati denunciati per aver alterato il sistema elettronico delle macchine. In un caso il gestore di una sala giochi, video sorvegliata, è stato sorpreso mentre tentava di azionare un pulsante nascosto

mentale elettrico tra le parti metalliche della struttura portante - a determinare il cambiamento del gioco sullo schermo.

Numerose, dunque, le irregolarità riscontrate dalle fiamme gialle in tutto il territorio romano, specialmente nei bar - il 70% dei casi - e nei circoli ricreativi. Il 15% dei sequestri ha riguardato le sale giochi. Per l'operazione, sviluppata in 154 interventi, la Guardia di finanza ha messo in campo 175 pattuglie, ciascuna formata da due agenti, per un totale di

718 del codice penale. In quest'ultimo caso, i baristi rischiano, oltre alla multa e al sequestro del videopoker, anche l'arresto da 3 mesi a un anno. La percentuale dei videopoker illegali sequestrati dalla Finanza è pari al 44% del totale dei controlli effettuati. Secondo i militari, l'entrata annuale per ciascun esercizio commerciale che usa videopoker, è di circa 100 mila euro. Le fiamme gialle hanno recuperato anche gli incassi dei videogiochi, per verificare eventuali reati

devono avere un costo, per ciascuna partita, proporzionato alla vincita. La partita, per il quale si spendono al massimo 50 centesimi, deve essere a tempo determinato. La vincita, inoltre, non può avere un valore elevato: nei casi delle pesche, può riguardare peluche, orologi di plastica, mentre per i videopoker, la vincita deve consistere nel prolungamento della partita. In molti casi, però, la Guardia di Finanza ha scoperto che gli esercenti modificavano le "slot machine" elettroniche,

**GIOIA** *Il bilancio di sette giorni di controlli dei militari*

# **Evasione fiscale, droga e gioco d'azzardo la Finanza stringe la morsa**

Prosegue l'offensiva della Guardia di Finanza nel contrasto all'evasione fiscale. Sono positivi, infatti, i risultati di una settimana di controllo effettuati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rari in continuo processo la

che i locali con videopoker: un apparecchio è stato sequestrato e due persone sono state denunciate per il reato di esercizio/partecipazione del gioco d'azzardo: il titolare dell'esercizio commerciale ed il cliente-giocatore. Per quanto riguar-

ne. Nel bilancio dell'attività della Finanza di Gioia del Colle ci sono anche: «sequestro di sostanze stupefacenti (in due distinte operazioni) con la conseguente segnalazione dei responsabili alle competenti autorità ammi-

[Spin Palace](#) | [Promozioni Casinò](#) | [Programma Fedeltà](#) | [Giochi Casinò](#) | [Banking](#) | [Vincitori](#) | [Chi Siamo](#) | [Assistenza](#) | [Il Mio Conto](#)



	162.123,97€
	459.759,70€
	1.719.105,54€

**Scarica Gratis**  
 il Software del casinò  
**Scaricaviva!**

**Apri un conto**  
 Giocatore Reale  
**Scaricaviva!**

**Bonus 1.000 euro**  
 per Giocare Gratis 1 ora  
**Clicca e Vinci!**

[Spin Palace: Casinò in Italiano >>>](#) | [Giochi Online Casinò >>>](#) | [Video Poker](#)

**Piu' di 240 Giochi del Casinò**  
  
**Roulette**

**Ultimi Vincitori Poker**  
 NOME: Bryant S.  
 SOMMA: \$32.200  
 GIOCO: Joker Poker Power  
 Poker  
[informazioni...](#)

**PERCENTUALE DI VINCITA 100.46%**  
 POKER, SEPTEMBER 2006  
**1.000€ GRATIS**  
 Bonus di Benvenuto per giocare Gratis 1 ora  
**CLICCA QUI PER SCARICARE VIDEO POKER SUBITO**

**ACES & FACES 50 POWER PLAY POKER**  
 • Gioca Fino a 50 Mani!  
 • Jackpot di 4000 Monete!  
 • Opzione "autohold"!



**24/7 ASSISTENZA**  
 +44-800-587-1474  
**Assistenza via Email**  
 **Live Help**

**Inizia a giocare in 3 steps!**



Si segnala infine il Decreto Direttoriale del 2 gennaio 2007 che stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, **attraverso rete telematica**, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro **in assenza di concessione, autorizzazione, licenza** od altro titolo autorizzatorio o abilitativo (**c.d. operatore non autorizzato**) o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.

Si è quindi in presenza di una raccolta di giochi (concorsi a pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro) riservati allo Stato, e quindi ai soggetti concessionari, attraverso la rete Internet ovvero altre **reti telematiche** o di telecomunicazione;



Relativamente alla prestazione dei servizi di rete il fornitore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività non autorizzate.

Egli tuttavia è comunque tenuto:

- a) ad informare tempestivamente **AAMS** qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un **operatore non autorizzato**, suo destinatario di servizi;
- b) a fornire tempestivamente ad **AAMS** le informazioni in possesso che consentano l'identificazione dell'**operatore non autorizzato** con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate.



Fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, l'A.A.M.S. comunica i **siti da inibire** ai fornitori di connettività alla rete Internet, per i casi di offerta da parte di operatori non autorizzati.

I destinatari delle comunicazioni hanno quindi **l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti**, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, adottando a tal fine le modalità tecniche stabilite da A.A.M.S.

La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con l' A.A.M.S.



Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei **fornitori di servizi di rete**, le violazioni all'obbligo di inibire utilizzazione delle reti agli operatori non autorizzati, sono punite da **AAMS**, ai sensi dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Elenco di cui al Decreto del Direttore Generale di AAMS 02\_01\_2007 relativo alla rimozione di casi di offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.


casino.ladbrokes.com
enigma.globet.co.uk
eurobet.uk.com
games.ladbrokes.com
games1.eurobet.com
games2.eurobet.com
it.williamhillcasino.com
mercury6.betonmarkets.com
rtl2.midasplayer.de
sport.ciaobet.com
venus1.betonmarkets.com
www.007bets.com
www.007sportsbetting.com
www.07sports.com
www.1001casino.com

**sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata**

## Corte di giustizia U.E.



La Corte ha giudicato incompatibili con il diritto comunitario le sanzioni penali italiane applicate alla raccolta di scommesse da parte di intermediari che operano per conto di società straniere in quanto uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato adempimento di una formalità amministrativa che esso rifiuta o rende impossibile in violazione del diritto comunitario

Per la Corte il divieto di esercitare attività nel settore dei giochi d'azzardo senza concessione o autorizzazione, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi. Considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo possono giustificare restrizioni ma devono soddisfare condizioni di proporzionalità.

## Corte di giustizia U.E.



L'Italia persegue una politica espansiva nel settore dei giochi d'azzardo, mirante ad attirare giocatori verso attività autorizzate e regolamentate.

La Corte riconosce che, al fine di raggiungere questo obiettivo, gli operatori autorizzati devono costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, ad un'attività vietata, il che può di per sé comportare l'offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione.

L'Italia giustifica la necessità di una concessione con l'esigenza di prevenire l'esercizio delle attività nel settore dei giochi d'azzardo per fini criminali, meccanismo che la Corte ha riconosciuto come efficace perché consente di controllare gli operatori del settore.

## Corte di giustizia U.E.



Secondo la Corte l'esclusione totale delle società di capitali dalle gare per l'attribuzione delle concessioni va oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di evitare che soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo siano implicati in attività criminali o fraudolente. Si tratta di strumento non proporzionale in quanto esistono altri strumenti di controllo dei bilanci e delle attività degli operatori nel settore dei giochi di azzardo che limitano in modo minore la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

La Corte aggiunge che l'illegittima esclusione dalle gare obbliga lo Stato a stabilire modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti che questi operatori derivano dall'efficacia diretta del diritto comunitario (ad esempio, la revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni), precisando che la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni nei confronti di tali operatori.

# Videopoker e criminalità



Furti, rapine, spaccio di droga, ricorso ad usurai: sono tutti fenomeni spesso legati alla **dipendenza da videopoker**.

Compito della **Guardia di Finanza** e delle Forze di polizia è quello di prevenire e reprimere questi reati.

Ma una prevenzione completa non può prescindere dalla partecipazione di altri soggetti sociali e, soprattutto, dall'interazione di tutti quelli che per questa prevenzione lavorano.